

Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014